

223  
3-5-11  
COMUNE DI NAPOLI

**ORIGINALE**

**Assessorato Bilancio, Finanza e Programmazione  
Direzione Centrale Servizi Finanziari  
Servizio Accertamento delle Entrate**

Proposta di delibera prot. n° 13 del 22/04/2014

23 APR. 2014

Categoria ..... Classe ..... Fascicolo .....

14 320

Proposta al Consiglio

Annotazioni .....

**REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 302**

**OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: Determinazione delle aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) da applicarsi per l'anno di imposta 2014.**

**14 MAG. 2014**

Il giorno ....., nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 8 Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Luigi de MAGISTRIS

P

**ASSESSORI:**

Tommaso SODANO

P

Francesco MOXEDANO

P

Mario CALABRESE

ASSENTE

Salvatore PALMA

P

Alessandra CLEMENTE

ASSENTE

Annamaria PALMIERI

P

Gaetano DANIELE

ASSENTE

Enrico PANINI

ASSENTE

Alessandro FUCITO

P

Carmine PISCOPO

P

Roberta GAETA

P

Monia ALIBERTI

ASSENTE

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: IL SINDACO LUIGI de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: IL DOT. GAETANO VIRTUOSO

**IL PRESIDENTE**

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

2

Premesso che, con l'articolo 1 – comma 639 – della legge 27 dicembre 2013 n° 147, è stato istituito, a decorrere dall'anno 2014, il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Che, in virtù dell'articolo 1 – comma 683 – della citata legge n° 147/2013, il termine previsto per deliberare le aliquote TASI, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Che, l'articolo 1 – comma 169 – della legge n° 296/06 (finanziaria 2007), dispone che le deliberazioni inerenti le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite di cui al capoverso precedente, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Che il decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali è differito al 30 aprile 2014;

Che, ai sensi del citato articolo 1 – comma 683 – della legge n° 147/2013 la competenza in materia di determinazione delle aliquote TASI è attribuita al Consiglio Comunale;

Che l'articolo 1 – comma 676 – della citata legge n° 147/2013 stabilisce l'aliquota di base del tributo nella misura dell'1 per mille;

Che, ai sensi del medesimo comma 676, il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Che, ai sensi dell'articolo 1 – comma 677 – della citata legge n° 147/2013, così come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014 n° 16 in corso di conversione in legge, il Comune può modificare l'aliquota di base, purché la somma delle aliquote TASI e delle aliquote IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

Che, ai sensi del medesimo comma 677 il Comune può aumentare dello 0,8 per mille l'aliquota massima del 2,5 per mille fissata per il 2014 purché l'incremento sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure a favore delle abitazioni principali,

Considerato che le notorie difficoltà finanziarie – che hanno indotto l'Ente ad accedere alle procedure di cui all'articolo 3 del decreto-legge n° 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 213/2012 – in uno al perdurare delle riduzioni dei trasferimenti erariali, rendono necessario, all'Amministrazione, deliberare, per il 2014, le aliquote IMU al livello massimo per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 e gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

Ritenuto, in conseguenza, opportuno e necessario applicare il nuovo tributo ai soli immobili di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e alle relative pertinenze;




**Ritenuto**, altresì, opportuno differenziare la detrazione in due fasce, al fine di generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU;

**Considerato** che il gettito TASI è destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili forniti Comune ;

**Vista** la legge 27 dicembre 2013 n° 147 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

*la parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dal Dirigente del Servizio Accertamento Entrate che sottoscrive il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti*

Il Dirigente  
(dott.ssa M. R. Bencivenga)



**CON VOTI UNANIMI**

### **DELIBERA**

Proporre al Consiglio, per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intensesi integralmente trascritto:

- 1) **Determinare** le seguenti aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), da applicarsi per l'anno di imposta 2014:
  - Aliquota del 3,3 per mille per le unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi, nonché alle pertinenze delle stesse,
  - Aliquota dello 0 (zero) per mille per tutti gli altri immobili.
- 2) **Precisare** che l'aliquota del 3,3 per mille si applica anche alle seguenti tipologie di immobili:
  - a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - c) unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n°139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - d) unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari;
  - e) unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;


**IL SEGRETARIO GENERALE**

4

f) unità immobiliare, concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta, entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, purché il nucleo familiare del comodatario abbia un ISEE non superiore a € 15.000 annui.


- 3) **Precisare** che l'equiparazione di cui alla lettera f) del punto precedente decorre dalla data di registrazione del contratto di comodato;
- 4) **Precisare**, altresì, che in caso di più unità immobiliari, concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui ai punti precedenti può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- 5) **Determinare** la detrazione di cui all'articolo 1 – comma 677 – della legge 27 dicembre 2013 n° 147, spettante alle abitazioni principali, come segue:
  - a) € 150 per le unità immobiliari con rendita catastale fino a € 300,00;
  - b) € 100 per le unità immobiliari con rendita catastale oltre € 300,00.
- 6) **Precisare** che il gettito della TASI è finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili forniti dal Comune e individuati nell'apposito Regolamento IUC.
- 7) **Disporre**, ai sensi della normativa vigente, l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.

IL DIRIGENTE  
(dott.ssa M. R. BENCIVENGA)




VISTO IL DIRETTORE CENTRALE  
SERVIZI FINANZIARI  
(dott. R. MUCCIARIELLO)

G. T. BERIO



L'ASSESSORE AL BILANCIO,  
FINANZA E PROGRAMMAZIONE  
(dott. S. PALMA)



Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO  
Luigi de Magistris

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

5

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 13 DEL 22/04/2014 AVENTE AD OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO: Determinazione delle aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) da applicarsi per l'anno di imposta 2014.**

Il Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi.....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Mr. Maria Benincà*

Pervenuta in Ragioneria Generale il 23 APR. 2014 Prot. 14320

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

**- UEDI PARERE AUEGATO -**

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

*[Signature]*

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE**

La somma di L..... viene prelevata dal Titolo..... Sez..... Rubrica..... Cap..... (.....) del Bilancio 200..... che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....	L.....
Impegno precedente	L.....	L.....
Impegno presente	L.....	L.....
Disponibile	L.....	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Servizi Finanziari

Servizio Controllo Spese

Napoli, 23.4.2014

Oggetto: *Parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del Dlgs 267/2000 sostituito dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 174 del 10 ottobre 2012, alla proposta della deliberazione di Giunta Comunale, di proposta al Consiglio, n. 13 del 22.4.2014 Servizio Accertamento delle Entrate pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari in data 23.4.2014 prot. IY320.*

*Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;*

*Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis. ter e quater del Decr. Leg.vo 267/00, così come integrato e modificato dal D.L. 174/12 convertito nella L. 213/12, approvato con Deliberazioni Consiliari n. 3 del 28.01.2013 e n. 33 del 15.07.2013;*

*Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 15.1.2014 Avente per oggetto "Indirizzi per l'assunzione di impegni di spesa nell'esercizio provvisorio 2014. Autorizzazione per l'assunzioni di impegni per alcune di tipologie di spesa".*

Premesso che la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, comma 639 e seguenti) istituisce l'imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- l'altro collegata all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi della raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Considerato che, con l'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è stato istituito a decorrere dall'anno 2014 il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).

Con la presente proposta al Consiglio si determinano le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) da applicarsi per l'anno 2014, nonché la detrazione spettante alle abitazioni principali di cui all'art. 1 comma 677 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Si evidenzia quanto previsto dall'art. 13 comma 13 del decreto legge n. 201/2011 convertito in legge n. 214 comma 6 della legge n. 23/2011, che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione. Termine differito per l'anno 2014 al 30 aprile, con decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014.

Letto il parere tecnico.

Si esprime parere favorevole.

Il Ragioniere Generale  
Dr. Raffaele Muciariello

**Proposta di delibera della Direzione Centrale Servizi Finanziari protocollo n. 13 del 22/04/2014, pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta in data 9 maggio 2014 (SG. 323).**

Osservazioni della Segreteria Generale.

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente;

Con la presente proposta di deliberazione, si intende, proporre al Consiglio la determinazione delle aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) da applicarsi per l'anno di imposta 2014.

Visto il parere di regolarità tecnica che recita: "Favorevole".

Letto il parere di regolarità contabile che, tra l'altro, afferma: "Letto il parere tecnico. Si esprime parere favorevole".

Si ricorda che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 la TASI è una componente della neo istituita Imposta Unica Comunale, che si sostanzia in un tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- ai sensi dell'articolo 1, comma 675, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 "la base imponibile (della TASI) è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)";
- ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento".
- ai sensi dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: [...] b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta".
- ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale".

Si evidenzia che nella medesima seduta di Giunta Comunale in cui si discute della proposta in esame è posta all'ordine del giorno anche la proposta al Consiglio per l'approvazione del Regolamento della disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), recante, per quanto attiene al tributo TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

V. I. Segretario  
Luigi I. Segretario

M

8

Si evidenzia, altresì, che la situazione di squilibrio strutturale di bilancio, in cui versa l'Ente, e la attivata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del d.lgs. 267/2000, attualmente nella fase di esame davanti alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, pone l'Ente nella condizione di poter adottare - ai sensi del comma 8 dell'articolo citato -, per il graduale riequilibrio finanziario, la deliberazione delle aliquote o delle tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, e, di riflesso, suggerisce l'adozione di regole ispirate a criteri di rigore e prudenza, pur nell'ambito degli spazi riservati alla autonomia degli enti locali in tale materia.

Nel richiamare il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile, co il quale è stato "ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014" il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali, si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Competono alla Giunta Comunale le valutazioni e le determinazioni conclusive, previo apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico rispetto alle funzioni istituzionali dell'ente.

Il Segretario Generale

14.5.14

VISTO:  
Il Sindaco  
Luigi de Magistris

9

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 302 del 14/05/2014 composta da n. 9 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine....., separatamente numerate.

**SI ATTESTA:**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 16.5.14 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

*[Firma]*

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale  
in data \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Deliberazione decaduta

\_\_\_\_\_

Altro

\_\_\_\_\_

**Attestazione di conformità**

La presente copia, composta da n. 9 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 302 del 14.5.14.

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. .... pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.